

Disegno di legge n. 3256

## CAMERA DEI DEPUTATI

### V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

### EMENDAMENTI

Emendamento n°	Firmatari	Gruppo
149. 030	<i>Giovanardi, Peretti, Zinzi</i>	UDC
149. 031	<i>Lumia, Di Girolamo, Volpini, Bianchi</i>	ULIVO
100.042	<i>Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli</i>	AN
100.045	<i>Zanella, Pellegrino, Bonelli, De Zulueta</i>	Verdi
100.033	<i>Capitanio Santolini, Giovanardi, Peretti, Zinzi, Mazzoni</i>	UDC
100.025	<i>Gardini</i>	FI
100.012	<i>Alberto Giorgetti.</i>	AN
100.015	<i>Alemanno</i>	AN
100.024	<i>Quartiani, Froner.</i>	ULIVO
100. 2	<i>Calgaro</i>	ULIVO
100. 028	<i>Cancrini, Dioguardi, Napoletano.</i>	COMUNISTI ITA
100. 003	<i>XII Commissione (ex Cancrini)</i>	
100. 010	<i>Buonfiglio, Alberto Giorgetti</i>	AN
100. 014	<i>Bertolini, Paoletti Tangheroni.</i>	FI

*Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:*

ART. 149-bis.

1. Al fine di realizzare rilevanti economie di spesa e procedurali, le graduatorie concorsuali in scadenza nel triennio 2007-2009 sono prorogate fino all'intero esaurimento.

2. La disposizione del comma 2-bis si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle autorità amministrative indipendenti e agli organi costituzionali.

149. 029. Nucara.

*Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:*

ART. 149-bis.

1. Dopo il comma 2-*quater*, dell'articolo 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è inserito il seguente comma:

« 2-*quinqües* - I programmi di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-*ter*, comma 1, lettera *f*) della legge 4 maggio 1983, n. 184, attuati da parte degli Enti autorizzati di cui al medesimo articolo ed approvati dalla Commissione per le Adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della medesima legge rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f*) della presente legge. I contratti dei cittadini italiani maggiorenni impiegati dagli Enti Autorizzati di cui al presente comma per l'attuazione di tali progetti e il personale espatriato impiegato da parte di tali Enti Autorizzati nell'ambito delle adozioni internazionali sono registrati a cura della Direzione Generale per la Cooperazione, con l'attribuzione della qualifica di volontariato o cooperante ai sensi della presente legge. ».

149. 030. Giovanardi, Peretti, Zinzi.

*Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:*

ART. 149-bis.

~~(Programmi di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale).~~

1. Dopo il comma 2-*quater* dell'articolo 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è inserito il seguente comma:

2-*quinqües*. I programmi di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-*ter*, comma 1 lettera *f*) della legge 4 maggio 1983, n. 184, attuati da parte degli (Enti autorizzati) di cui al medesimo articolo ed approvati dalla Commissione per le Adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della medesima legge rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f*) della presente legge. I contratti dei cittadini italiani maggiorenni impiegati dagli Enti autorizzati di cui al presente comma per l'attuazione di tali progetti e il personale espatriato impiegato da parte di tali Enti autorizzati nell'ambito delle adozioni internazionali sono registrati a cura della Direzione Generale per la Cooperazione, con l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante ai sensi della presente legge.

149. 031. Lumia, Di Girolamo, Volpini, Bianchi.

*Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:*

ART. 149-bis.

*(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 in materia di Agenzie fiscali).*

Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

nell'articolo 24, comma 1, lettera *d*), primo capoverso, dopo le parole « di

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. L'articolo 34 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

ART. 34.

*(Trattamento economico e normativo dei congedi parentali).*

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione fino al terzo anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i due genitori di dodici mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 del medesimo articolo.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 10.000;

2009: - 10.000;

2010: - 10.000

100. 4. Widmann, Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

*Alla rubrica, sopprimere le parole: equiparazione al figlio biologico.*

100. 7. Lamorte, Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:*

ART. 100-bis.

*(Gratuità, semplificazione e sostegno all'adozione internazionale: autocertificazione, detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali).*

1. All'articolo 10, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *l-bis*) è abrogata.

2. Dopo l'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

« ART. 15-bis. — *(Detrazioni per adozione internazionale).* — Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo 111 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi 5.000 euro per ciascuna procedura.

3. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

m) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

4. Il comma 152 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

52. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f) della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vanno aggiunti i residui

relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti:*

2008: — 37.620;

2009: — 37.620;

2010: — 37.620.

**100. 042.** Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

*Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:*

**ART. 100-bis.**

**(Disposizioni a sostegno delle adozioni internazionali).**

1. La lettera *l-bis)* dell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogata.

2. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo:

« **ART. 15-bis.** — *(Detrazioni per adozione internazionale).* — Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo 1 del Titolo 111 della legge 4 maggio 1983 n. 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura. ».

3. L'articolo 31, comma 3, lettera *m)*, della legge 4 maggio 1983 n. 184, e suc-

cessive modificazioni, è sostituito come segue:

*m)* certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

4. Il « Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali » istituito dall'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera *f)* della Legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti Autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vanno aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348 Legge 23 dicembre 2005 n. 266 a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2008: — 38.000;

2009: — 38.000;

2010: — 38.000.

**100. 045.** Zanella, Pellegrino, Bonelli, De Zulueta.

*Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:*

**ART. 100-bis.**

1. È abrogata la lettera *l-bis)* dell'articolo 10, comma 1 del Testo Unico della

Imposta sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *l-bis*).

2. Dopo l'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 15-bis. — (*Detrazioni per adozione internazionale*). — Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento della spesa sostenuta dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per la spesa relativa ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura. ».

3. La lettera *m*) dell'articolo 31, comma 2, Legge 4 maggio 1983 n. 184 come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, è sostituita dalla seguente;

*m*) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

4. Il « Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali » istituito dall'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera *f*) della Legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali di adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti Autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vanno aggiunti i residui relativi

allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348 Legge 23 dicembre 2005 n. 266 a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso della medesima spesa per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2008: — 35.000;  
2009: — 35.000;  
2010: — 35.000.

**100. 033.** Capitano Santolini, Giovanniardi, Peretti, Zinzi, Mazzoni.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 100-bis.

*(Gratuità e sostegno all'adozione internazionale: detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali).*

1. È abrogata la lettera *i-bis*) dell'articolo 10, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Dopo l'articolo 15 del Testo Unico di cui al comma 1, è aggiunto il seguente:

ART. 15-bis.

*(Detrazioni per adozione internazionale).*

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge n. 184/1983. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi 5000 euro per ciascuna procedura.

3. All'articolo 31, comma 3, della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla

legge n. 476 del 1998, la lettera *m*) è così sostituita:

*m*) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-*bis* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione ».

4. Il « Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali » istituito dall'articolo 1, comma 152 della legge n. 311 del 2004, viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-*ter*, comma 1, lettera *f*) della legge n. 184 del 1983, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti Autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008, A tale spesa vanno aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348, della legge 266 del 2005 a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.

*Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

Ministero dell'economia e finanze:

2008: – 37.620;

2009: – 37.620;

2010: – 37. 620.

**100. 025.** Gardini.

*Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:*

ART. 100-*bis*.

1. È abrogata la lettera *l-bis*) dell'articolo 10, comma 1 del Testo Unico delle

Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Dopo l'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 15-*bis*. – (*Detrazioni per adozione internazionale*). – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della Legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura.

3. L'articolo 31, comma 3, lettera *m*), legge 4 maggio 1983 n. 184 come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 è sostituito dal seguente:

*m*) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-*bis* del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione ».

4. Il « Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali » istituito dall'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-*ter*, comma 1, lettera *f*) della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali di adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti Autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa

di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vanno aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348 Legge 23 dicembre 2005 n. 266 a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: — 37.620.000.

**100. 012.** Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:*

**ART. 100-bis.**

*(Gratuità e sostegno all'adozione internazionale: detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali).*

1. E abrogata la lettera *l-bis*) dell'articolo 10, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

2. Di seguito all'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 15-bis. — *(Detrazioni per adozione internazionale).* — Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a

complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura ».

Dall'articolo 31, comma 3, lettera *m*) della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 è sostituito dalla seguente:

*m*) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

4. Il « Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali » istituito dall'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera *f*) della Legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti Autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vengono aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:*

2008: — 37.620;

2009: — 37.620;

2010: — 37.620.

**100. 015.** Alemanno.

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

ART. 100-bis.

*(Gratuità e sostegno all'adozione internazionale: detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali).*

1. È abrogata la lettera *l-bis*) dell'articolo 10, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

2. Dopo l'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 15-bis. — *(Detrazioni per adozione internazionale).* — Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 70 per cento relativamente all'anno 2008, all'85 per cento relativamente all'anno 2009 e 100 per cento relativamente all'anno 2010 delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura.

3. L'articolo 31, comma 3, della lettera *m*), della legge 4 maggio 1983, n. 184 come modificata dalla Legge 31 dicembre 1998 n. 476 è sostituita dalla seguente:

*m*) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

4. Il « Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali » istituito dall'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera *f*) della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti Autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vanno aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348 Legge 23 dicembre 2005 n. 266 a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: — 29.070;  
2009: — 33.345;  
2010: — 37.620.

100. 024. Quartiani, Froner.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

*5-bis.* È abrogata la lettera *l-bis*) dell'articolo 10, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

*5-ter.* Dopo l'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 15-bis. — *(Detrazioni per adozione internazionale).* — Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al settanta per cento delle spese sostenute dai genitori

adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

5-*quater*. la lettera *m*) dell'articolo 31, comma 3, legge 4 maggio 1983 n. 184 come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 è sostituito dalla seguente:

« *m*) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-*bis* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione ».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le variazioni:*

2008: - 14.820;  
2009: 14.820;  
2010: - 14.820.

100. 5. Calgaro.

*Dopo l'articolo 100 inserire il seguente:*

ART. 100-*bis*.

*(Misure a sostegno delle adozioni internazionali).*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) la lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

« *l-bis*) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero;

*b*) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-*bis*. (*Detrazioni per le adozioni internazionali*). — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva, purché sostenute direttamente dall'ente autorizzato, dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero ».

2. L'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

*Conseguentemente, nella Tabella A, Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modifiche:*

2008: - 800;  
2009: - 800;  
2010: - 800.

100. 028. Cancrini, Dioguardi, Napoletano.

*Dopo l'articolo 100, inserire il seguente:*

ART. 100-*bis*.

*(Misure a sostegno dalle adozioni internazionali).*

1. Al testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) la lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

« *l-bis*) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nei Capo I del Titolo III della legge 4

maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero »;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« ART. 15-bis. — (Detrazioni per le adozioni internazionali). — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene alle spese inerenti, la procedura adottiva, purché sostenute direttamente dall'ente autorizzato, dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero ».

2. L'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

*Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2008: — 800;  
2009: — 800;  
2010: — 800.

**100. 03.** La XII Commissione.

*Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:*

ART. 100.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera *l-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *l-bis*) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi, limitatamente a quelle relative ai trasferimenti

e al soggiorno all'estero, per l'espletamento della procedura di adozione di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 »;

b) dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

« ART. 15-bis. — (Detrazioni per le adozioni internazionali). — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese inerenti la procedura adottiva sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata nel Capo I, Titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184, purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti a trasferimenti e il soggiorno all'estero.

*Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della Tabella A di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**100. 010.** Buonfiglio, Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:*

ART. 100-bis.

1. L'articolo 4 della Legge 31 dicembre 1998 n. 476 sostituirlo dal seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Nell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera *l-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *l-bis*) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n.184 per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero.

2. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente:

« ART. 15-bis. — (*Detrazioni per le adozioni internazionale.* — Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero.

3. È abrogato l'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 di istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali.

**100. 014.** Bertolini, Paoletti Tangheroni.

*Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:*

**ART. 100-bis.**

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).*

1. All' articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 2, le parole: « fino ad un mese » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sessanta giorni ».

2. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Lo sgravio contributivo di cui al comma 3 è concesso anche nell'ipotesi in cui, al rientro del lavoratore in congedo, il lavoratore assunto in sostituzione sia

confermato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale pari ad almeno il 50 per cento. In caso di trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro beneficia dello sgravio contributivo nel primo anno di riconferma del lavoratore. I benefici di cui al presente comma sono concessi a condizione che non avvengano, per tutta la durata dell'agevolazione, riduzioni di personale precedentemente assunto.

3-ter. Le agevolazioni di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano anche alle piccole imprese fino a cinque dipendenti, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai professionisti anche in forma associata fino a tre dipendenti e alle società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, senza limiti di dipendenti e di soci lavoratori ».

3. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, comma 1, lettera e), le parole: « durante i tre mesi dopo il parto », sono sostituite dalle seguenti: « durante i quattro mesi dopo il parto ».

4. All'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 1, le parole: « nei quattro mesi successivi al parto » sono sostituite dalle seguenti: « nei cinque mesi successivi al parto ».

5. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il congedo di cui al comma 1 spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70 ».